



ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI RiGAS

Modifica art.8 dello Statuto

Rimini, venerdì 7 gennaio 2011

MODIFICHE APPROVATE art.8 dello Statuto:

(In MAIUSCOLO e **grassetto** le parti aggiunte, barrata la parte eliminata)

- **Art.8 comma 9**
 - Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno quindici giorni **IN CASO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DI ALMENO 30 GIORNI IN CASO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**, mediante avviso scritto, mediante lettera o messaggio di posta elettronica indicante l'ordine del giorno dettagliato.

- **Art.8 comma ultimo**
 - Nella ipotesi di:
 - modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
 - deliberare sulla revoca delle cariche sociali;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dei beni e del patrimonio dell'Associazione,sarà sempre necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 ~~degli aventi diritto al voto~~ **DEI SOCI PRESENTI PERSONALMENTE O PER DELEGA ED AVENTI DIRITTO AL VOTO, ESSENDO COMUNQUE NECESSARIO UN MINIMO DI 40 (quaranta) SOCI PRESENTI PERSONALMENTE O PER DELEGA.**

A SEGUIRE IL NUOVO ART.8 DELLO STATUTO

(in MAIUSCOLO e **grassetto** la parte aggiunta)

Art.8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, in proprio o per delega, tutti i Soci in regola con i versamenti della quote associative, con diritto di parola e di voto.

Le deleghe potranno essere conferite solo ai Soci non facenti parte degli Organi Sociali.

Ciascun Socio non potrà essere complessivamente portatore di più di n. 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata una volta all'anno entro il mese di maggio.

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti per l'approvazione la relazione del Presidente circa l'andamento morale ed economico dell'associazione, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, ai fini della programmazione sociale.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio, dal Comitato Etico – Collegio dei Probiviri o da almeno un quinto dei Soci iscritti. La richiesta, in ogni caso, deve essere motivata.

Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno quindici giorni **IN CASO DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DI ALMENO 30 GIORNI IN CASO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**, mediante avviso scritto, mediante lettera o messaggio di posta elettronica indicante l'ordine del giorno dettagliato.

Lo svolgimento delle Assemblee viene verbalizzato.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei Soci iscritti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti funzioni:

- approva il rendiconto finanziario annuale;
- elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione;
- stabilisce il numero di Consiglieri presenti nel Consiglio ed il numero dei componenti nel Comitato Etico-Collegio dei Probiviri;
- elegge i Consiglieri ed i componenti il Comitato Etico-Collegio dei Probiviri;
- elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- determina le linee programmatiche dell'Associazione;
- delibera o esprime pareri su qualsiasi argomento di interesse associativo.

Nella ipotesi di:

- modifica dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- deliberare sulla revoca delle cariche sociali;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dei beni e del patrimonio dell'Associazione,

sarà sempre necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 **DEI SOCI PRESENTI PERSONALMENTE O PER DELEGA ED AVENTI DIRITTO AL VOTO, ESSENDO COMUNQUE NECESSARIO UN MINIMO DI 40 (quaranta) SOCI PRESENTI PERSONALMENTE O PER DELEGA.**